

Accordo Speciale Multilaterale RID 1/2023

al punto 1.5.1 del RID

relativo all'esenzione della nomina del Consulente ADR per gli speditori – RID 1.8.3.2 (c)

Stati Firmatari	Data firma
Regno Unito	10.01.2023
Italia	20.02.2023

Accordo Speciale Multilaterale RID 1/2023

al punto 1.5.1 del RID

relativo all'esenzione della nomina del Consulente ADR per gli speditori – RID 1.8.3.2 (c)

1. In deroga alle disposizioni della sezione 1.8.3.2 del RID, relativa alle esenzioni dalla nomina di un consulente per la sicurezza del trasporto di merce pericolosa, il presente accordo prevede che l'esenzione prevista dal RID 1.8.3.2 (c) si applicano anche alle imprese le cui attività principali o secondarie non consistono nella spedizione di merci pericolose, ma che occasionalmente effettuano spedizioni nazionali di merci pericolose poco pericolose o a rischio di inquinamento.
2. Il presente accordo è valido fino al 31 dicembre 2024 per i trasporti nei territori degli Stati contraenti del RID firmatari del presente accordo. Se viene revocato prima di tale data da uno dei firmatari, rimane valido fino alla data di cui sopra solo per il trasporto nei territori degli Stati contraenti RID firmatari del presente accordo che non l'hanno revocato.

Londra, 10 gennaio 2023

L'autorità competente per il RID nel Regno Unito

Helen North

Head of Frameworks and Engagement, Dangerous Goods

Dipartimento dei trasporti